



Associazione di Promozione Sociale Gruppo Folclorico "Primavera APS"
- STATUTO -

Atto ricognitivo del Notaio G.V. Busilacchio di Cormons (GO) rep. nr. 82236 rac. n. 9668

Registrato a Gorizia il 5 gennaio 1999 al n. 4 mod. 1 atti pubblici

Revisione approvata dall'Assemblea Straordinaria del 11 febbraio 2020

Titolo I

Disposizioni generali

Il presente statuto, regolarmente approvato dall'assemblea straordinaria del Gruppo Folclorico "Primavera APS" tenutasi nell'anno duemilaventi, il giorno 11 del mese di febbraio presso la sede sociale di via Buonarroti n.7 a Capriva del Friuli (Gorizia), sostituisce a tutti gli effetti ogni altro statuto precedentemente approvato.

Art. 1

* firma su delega del Direttore Provinciale

Denominazione - Sede - Durata

È costituita, sotto forma di associazione non riconosciuta, un'Associazione di Promozione Sociale denominata Gruppo Folclorico "Primavera APS" con sede in Capriva del Friuli (Gorizia) di seguito indicata con il termine di Associazione. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazioni dello statuto. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

L'Associazione è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa o razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, di promozione culturale e sociale. Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti ad altre associazioni ed enti associati per il raggiungimento di comuni finalità.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.

L'Associazione si ispira ai principi del D. Lgs. 117/2017 e delle successive modifiche e integrazioni alle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia.

Art. 4

Finalità

Ogni azione posta in essere dall'Associazione ha quale finalità la cura, la tutela, lo sviluppo, la progettazione del futuro del territorio su cui agisce, salvaguardando le peculiarità culturali, paesaggistiche, architettoniche e naturalistiche, dando la priorità al benessere dei cittadini nella sua globalità.

L'Associazione ha altresì lo scopo di promuovere il coordinamento dell'azione dei soci e cooperare o coordinare attività comuni con altre associazioni, con gli enti o istituzioni, anche stranieri o internazionali, al fine di realizzare una positiva e razionale collaborazione tra gli enti stessi per la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e la promozione e salvaguardia del territorio.

L'Associazione ha altresì lo scopo di promuovere una proficua azione per la ricerca di risoluzione dei problemi culturali-turistici, socio-educativi, tecnici ed operativi di comune interesse.

L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi, intende perseguire questi obiettivi riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore:

- art. 5, lettera f: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- art. 5, lettera h: ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- art. 5, lettera i: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- art. 5, lettera k: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- art. 5, lettera l: formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- art. 5, lettera m: servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- art. 5, lettera v: promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

Nello specifico:

IL PRESIDENTE :
Benvenuto

1

IL SEGRETARIO :

Jim Breggen

- 1) valorizzazione del ballo popolare come valore autentico del folclore del territorio nella sua evoluzione sincronica;
- 2) diffusione tra i giovani a mezzo: stampa, TV, scuola, ecc. della tematica coreutica come espressione culturale e di comunicazione;
- 3) ricerca della tematica musicale e figurativa che sta alla base della danza friulana (nel contesto della realtà storica italiana ed europea);
- 4) riconoscimento della funzione sociale che assumono le prove, le riunioni, l'esibizione nella comunità dove il gruppo opera, nel rispetto dell'autonomia di ogni gruppo;
- 5) promozione e divulgazione del folclore anche nell'esigenza spettacolare e nelle iniziative turistiche, nell'organizzazione di manifestazioni folcloristiche, in loco, all'estero e tra gli emigranti, coinvolgendo l'utente in un messaggio culturale ed artistico espresso attraverso le musiche, i canti (a ballo) e le danze;
- 6) promozione dell'arte folclorica e del territorio, con la partecipazione ad attività promosse al di fuori del territorio regionale.
- 7) promuovere la conoscenza, lo studio e la comprensione della storia, della cultura e delle tradizioni del territorio, anche comparandoli alla dinamica dei tempi in una visione più ampia rivolta al futuro;
- 8) tutelare e valorizzare le minoranze etnico - linguistiche;
- 9) conservare e valorizzare il patrimonio culturale;
- 10) conservare e migliorare il patrimonio paesaggistico sviluppandone la fruibilità;
- 11) ricercare mezzi pubblici e privati atti a incentivare, sovvenzionare, sostenere lo sviluppo economico, culturale sportivo stimolando la progettualità e l'esecutività delle idee;
- 12) sviluppare qualsiasi forma di attività tendente ad avvicinare i giovani incoraggiando la loro creatività e le loro iniziative economiche, culturali, artistiche, sociali e ricreative;
- 13) promuovere manifestazioni, gite, escursioni, festeggiamenti che tendano a coinvolgere i cittadini, promuovere e rendere attrattivo il territorio;
- 14) mettere a disposizione della comunità un ambiente dove i giovani e i cittadini possano stare insieme e riscoprire i principi morali e sociali necessari alla sana convivenza e alla loro formazione;
- 15) sviluppare scambi atti ad avvicinare i popoli con lo spirito di promuovere e favorire il processo di amicizia e pace fra le genti;
- 16) rendere partecipi i soci (coinvolgendo possibilmente anche i cittadini) nelle decisioni programmatiche e propositive per un'azione trasparente e partecipata delle decisioni.

Per il raggiungimento degli scopi, intende promuovere varie attività, ed in particolare:

- a) attività culturali: organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari;
- b) attività di formazione: istituzione di gruppi di studio e ricerca; promozione dell'insegnamento negli istituti scolastici ed organizzazione di stage;
- c) attività editoriale: stampa di pubblicazioni e creazione di un proprio organo di comunicazione, con i diversi mezzi possibili, atto a dare un'informazione corretta e la pubblicazione di atti, convegni e seminari, nonché degli studi e delle ricerche;
- d) organizzazione e coordinamento di attività per lo sviluppo di momenti socioculturali e di incontro che possano creare attrattività, come mercatini d'arte, dell'antiquariato e dell'artigianato.

L'Associazione potrà svolgere anche altre attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti delle norme di cui all'art. 3.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Titolo II

Patrimonio ed attività economiche

Art. 5

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle proprie attività dalle entrate che sono costituite come segue:

- a) dalle quote sociali e associative annuali versate da ciascun socio o associato;
- b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'Organo di amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione; in particolare:
 1. i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'Assemblea, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;
 2. le convenzioni sono accettate con delibera dell'Assemblea che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Beutsoff

Sei Bregger

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio"

Art. 6

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni, della stessa, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti i soci aderenti.

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 4.

Art. 7

Durata del periodo di contribuzione

La quota sociale annuale è stabilita dall'Assemblea ordinaria su proposta dell'Organo di Amministrazione e deve essere versata con le modalità stabilite dalla stessa Assemblea.

Il mancato versamento della quota sociale è causa di decadenza che sarà deliberata dall'Assemblea, su proposta dell'Organo di amministrazione, trascorso l'anno solare di riferimento.

Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento della quota sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 8

Diritti dei soci e associati sul Patrimonio Sociale

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o in ottemperanza all'art. 4 del presente statuto o siano effettuate a favore di altre associazioni operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità. Essi dovranno essere finalizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Art. 9

Responsabilità

L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti, nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

L'Associazione, previa delibera dell'Organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

Titolo III

Dei soci

Art. 10

Ammissione

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'ammissione di un nuovo socio viene deliberata dall'Organo di amministrazione, a fronte domanda scritta (cartacea e/o informatica) proposta dall'interessato.

L'Associazione comunica all'interessato, l'accoglimento od il rigetto motivato della istanza di adesione entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento. In caso di rigetto, l'aspirante socio, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione, può chiedere una pronuncia sul rigetto della domanda di ammissione all'Assemblea che provvederà a deliberare in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ha effetto con il pagamento della quota sociale annuale e la contestuale iscrizione nel Libro Soci.

Il numero dei soci o associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

La qualità di socio non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 11

Diritti dei soci

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

I soci hanno diritto di eleggere gli organi statutari, di approvare i bilanci e le decisioni assembleari.

I soci hanno diritto di essere eletti negli organi dell'Associazione.

Bewat

fur Bregger

Il diritto di voto deve essere riconosciuto a tutti coloro che sono iscritti nel Libro dei Soci da almeno 3 mesi.

I soci hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità ed i limiti stabiliti, preventivamente, dall'Assemblea.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione, previo accordi presi con il legale rappresentante e gli addetti.

I soci minorenni saranno rappresentati da un genitore o da chi ne esercita la patria potestà che potrà esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 12

Doveri

I soci o associati devono svolgere l'attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro, rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni.

Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito.

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate.

Il comportamento verso gli altri soci, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa ed all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta buona fede, correttezza, lealtà ed onestà. Devono mantenere un atteggiamento atto a non nuocere e non arrecare danno materiale, morale e all'immagine dell'Associazione.

I soci si impegnano, altresì, al versamento di una quota sociale annuale ed a partecipare alle spese necessarie al funzionamento dell'Associazione, nei modi, nei tempi e per l'importo che sarà eventualmente determinato dall'Assemblea su proposta dell'Organo di amministrazione.

La quota sociale annuale non è trasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 13

Dei Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Il comportamento verso gli altri soci, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa ed all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta buona fede, correttezza, lealtà ed onestà. Devono mantenere un atteggiamento atto a non nuocere e non arrecare danno materiale, morale e all'immagine dell'Associazione.

Titolo IV

Organi dell'Associazione

Art. 14

Organi

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) l'Organo di amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti

Tutte le cariche dell'Associazione sono assolutamente gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate di cui all'art. 13. Fanno eccezione i componenti dell'organo di controllo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017.

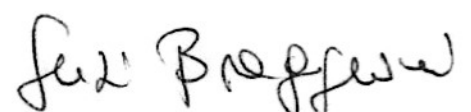
Art. 15

Composizione dell'Assemblea dell'Associazione

L'Assemblea è composta da tutti i soci e dai rappresentanti per i minorenni, in regola con il pagamento della quota sociale annuale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di suo impedimento da persona designata dall'Assemblea stessa.

Non sono ammesse deleghe. All'Assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente.



Art. 16

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione.

Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, con i mezzi di comunicazione comprovanti l'avvenuto ricevimento. I soci e gli associati potranno essere informati anche tramite innovativi mezzi di comunicazione IT come ad esempio e-mail e WhatsApp. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tutti i soci, amministratori e revisori.

L'Assemblea straordinaria è convocata con mezzo idoneo, provante la ricezione della convocazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 30 aprile.

L'Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 2/3 (due terzi) dei soci da presentare per iscritto all'Organo di amministrazione; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 (trenta) giorni successivi a quello della richiesta.

Art. 17

Validità dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto.

Art. 18

Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno assunte a scrutinio segreto.

Per la validità delle deliberazioni, sono previsti i seguenti quorum:

Assemblea ordinaria: maggioranza dei soci e associati con diritto di voto presenti.

Assemblea straordinaria: maggioranza dei soci e associati con diritto di voto presenti.

Art. 19

Verbalizzazione dell'Assemblea

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o in caso di sua assenza da persona designata dall'Assemblea stessa e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e raccolto in un apposito registro tenuto a disposizione dei soci. I verbali possono essere archiviati anche in modalità informatica.

Il verbale può essere consultato da tutti i soci che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 20

Compiti dell'Assemblea

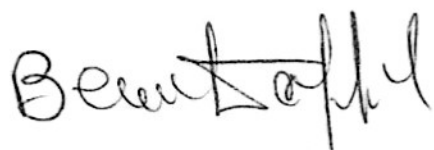
All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni dell'Organo di amministrazione;
- eleggere e revocare l'Organo di amministrazione;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione dei soci e degli associati; si pronuncia sul mancato accoglimento della istanza di adesione all'Associazione;
- deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di amministrazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, procede alla nomina di un Organo di controllo monocratico.
- al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

in sede straordinaria:

- deliberare, con la maggioranza qualificata, sullo scioglimento (ex art. 21 c.3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare, con la maggioranza qualificata, sulle proposte di modifica dello statuto (ex art. 21 c.2 del C.C.);
- deliberare, con la maggioranza qualificata, sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.



Art. 21

L'Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione è formato da 7 (sette) amministratori.

Esso è eletto dall'Assemblea e dura in carica 3 (tre) anni ed i membri sono rieleggibili.

Gli amministratori sono eletti tra i soci: si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

All'Organo di amministrazione compete:

- eleggere al suo interno: Presidente, Vice Presidente, Segretario ed Economo;
- proporre all'Assemblea la nomina di delegati di settore e l'affido di incarichi, anche professionali;
- promuovere e coordinare ogni attività utile al raggiungimento degli scopi associativi;
- dare attuazione alle delibere assembleari.

Le deliberazioni adottate dall'Organo di amministrazione assunte in conformità a quanto previsto dal presente Statuto sono vincolanti per tutti i soci.

L'Organo di amministrazione può delegare al Presidente o a soci, di volta in volta, determinate funzioni.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono validamente assunte a maggioranza dei suoi componenti.

Delle sedute dell'Organo di amministrazione viene redatto verbale a cura del Segretario.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 22

Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione.

Il Presidente, in caso d'impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 23

Il Segretario

Egli collabora con il Presidente, che ne è il responsabile, e coordina le attività connesse alle proprie mansioni:

- cura i verbali delle riunioni dell'Organo di amministrazione e dell'Assemblea, i quali sono custoditi presso la sede dell'Associazione;
- tiene aggiornato il Libro dei soci e il Libro dei volontari;
- cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'Organo di amministrazione;
- è responsabile della corrispondenza dell'Associazione.

Art. 24

L'Economo

Egli collabora con il Presidente, che ne è il responsabile, e coordina le attività connesse alle proprie mansioni:

- provvede al disbrigo degli affari economici ordinari, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi ed alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione. La documentazione sarà conservata presso la sede dell'Associazione;
- predispone lo schema del bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione.

Art. 25

L'Organo di controllo

L'associazione procede alla elezione del Collegio dei Revisori dei Conti. Fino al verificarsi delle condizioni previste dagli artt. 30 e 31 del D.lgs. 117/2017,

A. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall'Assemblea, fra i soci e dura in carica 3 (tre) anni. È composto di 3 (tre) membri effettivi. Esso elegge nel suo seno il presidente. Gli eletti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2399 del Codice Civile. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Revisore, subentrano i supplenti in ordine d'età.

Il Collegio dei Revisori verifica periodicamente la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.

Nello svolgimento del loro incarico potranno richiedere, per i dovuti controlli, i libri e i documenti contabili dell'Associazione.

B. ORGANO DI CONTROLLO

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c. 2 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di controllo monocratico.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

Benvenuto

Aut. Breggi

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida del presente statuto, delle norme nazionali e del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da almeno un Revisore legale iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Revisore legale dei conti è nominato dall'Assemblea dei soci nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un Revisore contabile iscritto al relativo registro. Nel caso vengano meno le condizioni di cui al comma 1. del presente articolo il Revisore decade dalle sue funzioni.

Titolo V

Il bilancio

Art. 26

Bilancio consuntivo e preventivo

L'Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D.Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, consegnato all'Organo di controllo al verificarsi dei presupposti di legge, e depositato presso la sede sociale dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarlo. Copia dei bilanci può essere richiesta da tutti i soci e associati.

Il bilancio viene approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile, ovvero entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 27

Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di amministrazione ed approvate dall'Assemblea.

Art. 28

Scioglimento

L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea Straordinaria secondo le modalità del C.C. e delle norme vigenti:

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri soci.

Art. 29

Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto o eventuali dubbi interpretativi si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 30

Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Beun Staffa

Stefano Bregger